



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi al

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/C (2001-2002)

Riunioni del

17-18 luglio 2001

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma







**TESTI DELLE DECISIONI RE LATIVE AL
COM. UFF. N. 3/C - RIUNIONI DEL 17-18 LUGLIO 2001**

- 1 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 2.000.000.000, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VERON JUAN SEBASTIAN** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

- 2 - APPELLO DEL SIG. PULICI FELICE MOSE' AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

- 3 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEL CALCIATORE VERON JUAN SEBASTIAN, DEI SIGG.RI CRAGNOTTI SERGIO E GOVERNATO NELLO, NONCHE' AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 2.000.000.000 INFLITTA ALLA S.S. LAZIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, su deferimento del Procuratore Federale, ha dichiarato il Sig. Pulici Felice Mosè, dirigente della S.S. Lazio, responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. irrogandogli la sanzione dell'inibizione fino al 30 giugno 2002; ha dichiarato altresì la S.S. Lazio oggettivamente responsabile ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S., infliggendole l'ammenda di L. 2.000.000.000.

Ha, invece, prosciolto dall'addebito di violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. il calciatore Veron Juan Sebastian, nonché i Sigg.ri Cragnotti Sergio e Governato Nello, rispettivamente presidente e dirigente della S.S. Lazio.

Avverso tale decisione hanno proposto ritualmente appello:

il Procuratore Federale, che ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del Veron, del Cragnotti e del Governato, con squalifica del primo fino al 30 giugno 2002 ed inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. ed a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società Lazio fino al 30 giugno 2002, per gli altri due. Ha inoltre chiesto ulteriore ammenda di L.1.000.000.000 alla S.S. Lazio per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 nn. 1 e 2 C.G.S.;

la S.S. Lazio, in persona del presidente Cragnotti Sergio chiedendo una riduzione dell'ammenda comminata alla società;

il Sig. Pulici Felice Mosè che ha chiesto il proscioglimento dall'addebito o, in subordine, l'irrogazione della sanzione minima prevista dalla normativa federale.

Ritiene questa Commissione d'Appello che la sentenza di primo grado, adeguatamente ed ampiamente motivata, debba essere sostanzialmente confermata, nel senso che non possa trovare accoglimento l'impugnazione proposta dal Procuratore Federale avverso i proscioglimenti di Veron, Cragnotti e Governato. Come messo in evidenza nella





decisione della Commissione Disciplinare, infatti, il caso Veron si differenzia da tutti gli altri simili esaminati in questa sede, in quanto non si tratta di uno "status" di calciatore comunitario ottenuto mediante l'esibizione ai competenti organi federali di un passaporto apparentemente emesso da uno o l'altro degli Stati dell'Unione Europea, in tutto o in parte falsificato o comunque sequestrato dall'Autorità giudiziaria ed oggetto di indagini penale. Veron, al contrario, ha prodotto un certificato di cittadinanza italiana, rilasciatogli dal Comune di Roma in data 10.9.1999, non invalidato successivamente da alcun provvedimento amministrativo o giudiziario; allo stato, quindi, Veron ha acquisito la cittadinanza italiana ed è tuttora, a tutti gli effetti, cittadino italiano, condizione che non è venuta meno a seguito del procedimento penale aperto nei suoi confronti ed avente ad oggetto l'asserita falsificazione di alcuni documenti costituenti il presupposto per l'ottenimento della cittadinanza italiana.

Correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto di non dover attribuire valore determinante alla decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che ha disposto il rinvio a giudizio di Veron e degli altri deferiti, sia perché a tale atto non può essere conferito alcun valore decisorio, sia, soprattutto, perché l'ambito del presente procedimento disciplinare non ha certo per oggetto l'accertamento di fatti penalmente rilevanti, bensì solo la valutazione di comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare e segnatamente se da parte di soggetti tesserati F.I.G.C. sia stata posta in essere una condotta sleale ed antisportiva vietata dall'art.1 comma 1 C.G.S..

Si deve condividere anche il pensiero del Giudice di primo grado di porre a fondamento della ricostruzione dei fatti il contenuto della relazione datata 15.12.1999 diretta dal Consolato Italiano in La Plata al nostro Ministero degli Affari Esteri, sulla base del quale si può considerare accertata la linea familiare del Veron fino al capostipite Ireneo Portela, nato nel 1853, di nazionalità argentina. Sarebbe costui quel tale Porcella Giuseppe Antonio che dalla documentazione rilasciata dal Comune di Fagnano Castello sarebbe emigrato in Argentina dove il suo nome sarebbe stato trascritto come "José Portela".

Sulle modalità attraverso le quali si è pervenuti all'ottenimento della suddetta documentazione non è stata fatta sufficiente luce e, anche se non si può aderire in tutto e per tutto alla tesi difensiva secondo la quale si sarebbe trattato dell'opera di quella tal Tedaldi fatta oggetto di denuncia-querela per truffa presentata dalla S.S. Lazio, non v'è dubbio che sulla consapevolezza della irregolarità della documentazione dalla medesima procurata non esiste una prova tranquillante. E ciò non solo per il Veron, ma anche per il presidente Cragnotti e per il suo stretto collaboratore Governato.

Senza scendere in ulteriori particolari, in quanto può far propria la più che esauriente motivazione della Commissione Disciplinare, questa Commissione d'Appello ritiene che il proscioglimento dei tre suddetti deferiti, per mancanza di prova certa sull'elemento soggettivo, vada pienamente confermato, così come la decisione di segno contrario adottata, invece, nei confronti dell'altro dirigente della società Lazio, Pulici Felice Mosé.

Nei confronti di quest'ultimo, infatti, la Commissione Disciplinare ha evidenziato, oltre a tutti gli altri elementi di sospetto validi anche per gli altri inquisiti, un elemento di fatto di particolare valore probatorio quale il ritrovamento nella sua abitazione, nel corso della perquisizione effettuata dalla Polizia Giudiziaria, di un foglio dattiloscritto riportante l'albero genealogico del Veron con una annotazione manoscritta, che lo stesso Pulici ha ammesso di aver personalmente effettuato, recante la correzione del nome del capostipite in linea materna del Veron, da "Ireneo" in "Giuseppe". Tale elemento aggiunto alla circostanza che il Pulici, per sua stessa ammissione, seguì personalmente, per conto della S.S. Lazio, tutta la procedura per l'ottenimento della cittadinanza italiana del Veron, tenendo fin dall'inizio, e fino alla conclusione della vicenda, i contatti con la Tedaldi, portano alla





convinzione, condivisa da questa Commissione, che egli abbia avuto contezza della irregolarità della documentazione esibita al Comune di Roma.

Con ciò non si vuol certo dire che l'intera vicenda sia stata da lui orchestrata e diretta senza che il Presidente e gli altri dirigenti ne fossero a conoscenza, bensì solo che, mentre agli altri si può - come si è detto - concedere il beneficio del dubbio, a tale risultato non si può pervenire per il Pulici raggiunto, invece, da prova sufficiente di responsabilità. Può, peraltro, essere accolta la sua subordinata richiesta di riduzione della sanzione (inibizione fino al 31.12.2001, anziché fino al 30.6.2002) in considerazione della sua indubbia correttezza precedente al fatto di che trattasi e del suo comportamento collaborativo nel corso delle indagini.

Non può invece essere accolta l'istanza di riduzione della sanzione a favore della S.S. Lazio, apparenza congrua la misura dell'ammenda come fissata dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla S.S. Lazio di Roma, dal Sig. Pulici Felice Mosé e dal Procuratore Federale, così decide:

- respinge gli appelli della S.S. Lazio di Roma e del Procuratore Federale;
- in parziale accoglimento dell'appello del Sig. Pulici Felice Mosé, riduce al 31.12.2001 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici;
- ordina restituirsi la tassa versata dal Sig. Pulici Felice Mosé;
- ordina incamerarsi la tassa versata dalla S.S. Lazio.

4 - APPELLO DELL'UDINESE CALCIO AVVERSO L'AMMENDA DI L. 3.000.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n 507 del 27.6.2001)

5 - APPELLO DEL SIG. MARCATTI SIGFRIDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

6 - APPELLO DEL SIG. POZZO GINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

7 - APPELLO DEL CALCIATORE DOS SANTOS WARLEY SILVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

8 - APPELLO DEL CALCIATORE DA SILVA MERCADO ALEJANDRO DAMIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLA-





ZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

9 - APPELLO DEL CALCIATORE VALENTIM DO CARMO ALBERTO NETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

10 - APPELLO DEL CALCIATORE AMARAL DE CASTRO JORGE HENRIQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27 6 2001)

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, su deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto ai calciatori Dos Santos Warley Silva, Da Silva Mercado Alejandro Damian, Valentim Do Carlo Alberto Neto ed Amaral De Castro Jorge Henrique la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2002; al Procuratore speciale della società Udinese Calcio Pozzo Gino la sanzione dell'inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società fino al 30.6.2003; al segretario dell'Udinese Marcatti Sigrifo la stessa inibizione fino al 31.10.2001; tutti in quanto ritenuti responsabili di violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.; alla società Udinese Calcio l'ammenda di L. 3.000.000.000, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S..

Ha invece prosciolto dalla stessa ipotesi di violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. il consigliere delegato e direttore generale dell'Udinese Marino Pierpaolo.

Avverso tale decisione hanno ritualmente proposto appello:

Il Dr. Franco Soldati in qualità di presidente e legale rappresentante della Udinese Calcio e quale procuratore speciale di Valentim Do Carmo Alberto Nato, Do Santos Warley Silva, Da Silva Mercado Alejandro Damian ed Amaral De Castro Jorge Henrique, e il Sig. Marcatti Sigrifo in proprio.

Nell'atto di impugnazione si lamenta la mancata acquisizione degli atti del procedimento penale già in corso e la carenza di motivazione soprattutto nell'elemento soggettivo, in quanto tutti i calciatori incolpati avrebbero subito un vero e proprio raggiro dai rispettivi procuratori che li avrebbero forniti di falsi passaporti al fine di essere tesserati immediatamente come comunitari (è il caso di Valentim Do Carmo Alberto Neto e di Da Silva Mercado Alejandro Damian) o per ottenere, dopo l'iniziale tesseramento come extracomunitario, la variazione di stato in comunitari.

Gli argomenti addotti dalla difesa (che, peraltro, non ha neppure tentato di contestare l'accertata falsità dei passaporti, tutti apparentemente rilasciati dal famigerato - e inesistente - funzionario della Guardia Civile di Lisbona "Ferreira") non intaccano, però, la solidità della dettagliata motivazione della delibera di primo grado che ha spiegato nei particolari, per ogni singolo caso, le circostanze in cui i documenti falsi vennero emessi e consegnati agli interessati.

Appare inutile riportare in questa sede quanto già detto dalla Commissione Disciplinare le cui argomentazioni vanno in toto condivise e la cui decisione va conferma-





ta pienamente sia per quel che riguarda la responsabilità dei calciatori che dei dirigenti dell'Udinese Calcio, Pozzo Gino e Marcatti Sigfrido.

Anche in ordine alla misura delle sanzioni inflitte, la decisione impugnata può essere condivisa, ad eccezione della sanzione comminata al Pozzo che può essere, per motivi di equità sostanziale, limitata al 31.12.2002.

La responsabilità oggettiva dell'Udinese Calcio deriva automaticamente dalla illecita condotta dei suoi tesserati ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S., senza che possano avere alcun valore le allegazioni di buona fede e di mancanza di colpa. Com'è noto, infatti, la responsabilità oggettiva opera al di fuori di ogni tipo di dolo o di colpa e si identifica nel trasferimento automatico sull'ente sociale della responsabilità soggettiva degli agenti individuali, suoi tesserati.

L'Udinese Calcio, peraltro, deve rispondere anche - in via diretta - della violazione ascritta al Pozzo che, all'epoca dei fatti (febbraio - agosto 1999) riguardanti il tesseramento di Amaral De Castro Jorge Henrique, detto Jorginho, era procuratore speciale della società e ne aveva quindi la legale rappresentanza.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'Udinese Calcio di Udine, dal Sig. Marcatti Sigfrido, dal Sig. Pozzo Gino e dai calciatori Dos Santos Warley Silva, Da Silva Mercado Alejandro, Valentim Do Carmo Alberto Neto e Amaral De Castro Jorge Henrique, così decide:

- respinge gli appelli dell'Udinese Calcio di Udine, del Sig. Marcatti Sigfrido e dei calciatori Dos Santos Warley Silva, Da Silva Mercado Alejandro, Valentim Do Carmo Alberto Neto e Amaral De Castro Jorge Henrique;
- in parziale accoglimento dell'appello del Sig. Pozzo Gino, riduce al 31.12.2002 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici;
- ordina restituirsi la tassa versata dal Sig. Pozzo Gino;
- ordina incamerarsi le tasse versate dall'Udinese Calcio, dal Sig. Marcatti Sigfrido e dai calciatori Dos Santos Warley Silva, Da Silva Mercado Alejandro, Valentim Do Carmo Alberto Neto e Amaral De Castro Jorge Henrique.

11 - APPELLO DEL VICENZA CALCIO AVVERSO L'AMMENDA DI L. 1.000.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

12 - APPELLO DEL SIG. SAGRAMOLA RINALDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 E L'AMMENDA DI L. 10.000.000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

13 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE DELL'INTERDIZIONE FINO AL 31.12.2001, INFLITTA AL SIG. BRIASCHI MASSIMO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 N. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO DEI PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

14 - APPELLO DEL CALCIATORE CAPUCHO NEVES JEDAI AVVERSO LA SAN-





ZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

15 - APPELLO DEL CALCIATORE LEONI ANDRE' AUGUSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

16 - APPELLO DEL SIG. BRIASCHI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INTERDIZIONE FINO AL 31.12.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 N. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO DEI PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, su deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto ai calciatori del Vicenza Calcio Capucho Jedais Neves ed André Augusto Leoni la squalifica sino al 30 giugno 2002 per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S.; al direttore generale Sagromola Rinaldo la sanzione dell'inibizione sino al 30 giugno 2002 e dell'ammenda di L. 10.000.000 per violazione dell'art. 4 C.G.S. ed art. 1 comma 1 C.G.S., al procuratore sportivo Briaschi Massimo la sanzione dell'interdizione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento dei Procuratori Sportivi, sino al 31 dicembre 2001, per violazione dell'art. 4; alla società Vicenza Calcio l'ammenda di L. 1.000.000.000 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S..

Avverso tale decisione hanno proposto rituale ricorso:

Leoni André Augusto che ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare nei suoi confronti, per difetto di giurisdizione - competenza in quanto non più tesserato per la F.I.G.C. sin dal 24 settembre 2000 e, nel merito, il proscioglimento per carenza di prove o, in subordine, una riduzione della sanzione;

Jedais Capucho Neves che ha chiesto l'applicazione della meno grave delle sanzioni previste dal C.G.S. o comunque una riduzione della squalifica inflitta;

Sagromola Rinaldo che ha chiesto il proscioglimento nel merito per la violazione dell'art. 4 C.G.S.;

Briaschi Massimo che ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare nei suoi confronti per difetto di competenza e, nel merito, il proscioglimento per inesistenza dell'attività di mediazione;

la società Vicenza Calcio che ha chiesto il proscioglimento nel merito e, in subordine, una riduzione della sanzione pecuniaria inflitta;

il Procuratore Federale, nei confronti del Briaschi, per il quale ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'interdizione fino al 30 giugno 2002.

Ritiene questa Commissione d'Appello che l'eccezione di difetto di giurisdizione sostenuta dalla difesa del calciatore Leoni non possa trovare accoglimento come correttamente deciso dal Giudice di primo grado. Per costante giurisprudenza di questa Commissione, infatti, devono ritenersi assoggettati alla competenza degli organi di giusti-





zia sportiva tutti coloro che rivestivano la qualità di tesserato al momento del fatto contestato, nulla rilevando la eventuale perdita successiva di tale condizione.

Ad analoga soluzione deve pervenirsi per quel che riguarda il difetto di competenza eccetto in via preliminare dalla difesa del procuratore sportivo Briaschi Massimo; non può, infatti, ritenersi fondata la tesi secondo la quale l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei procuratori sportivi sarebbero attribuiti in via esclusiva alla Commissione prevista dall'art. 7 del Regolamento dei Procuratori Sportivi. Questa Commissione d'Appello ritiene di dover pienamente condividere l'orientamento giurisprudenziale che prevede dei limiti precisi alla competenza disciplinare della Commissione dei Procuratori Sportivi che si estende solo alla violazione dei doveri elencati dall'art. 12 del citato Regolamento, relativi alla specifica attività del procuratore sportivo. Correttamente quindi la Commissione Disciplinare ha respinto l'eccezione di che trattasi, considerando la violazione ascritta al Briaschi non rientrante fra le prescrizioni del citato articolo 12 del Regolamento dei Procuratori Sportivi e sanzionabili invece secondo la giurisdizione ordinaria alla quale il procuratore sportivo rimane sempre assoggettato ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello stesso Regolamento.

Per quanto attiene al merito delle contestazioni ed in particolare alla non autenticità dei passaporti, ritiene questa Commissione che la esauriente e particolareggiata motivazione del Giudice di primo grado debba essere integralmente condivisa in quanto le argomentazioni svolte, basate su inoppugnabili dati di fatto risultanti dalla documentazione ufficiale, non sono state minimamente scalfite da quanto esposto negli atti di appello e sostenuto oralmente dai difensori.

L'impugnata decisione va anche confermata nella parte relativa alla accertata responsabilità di Briaschi Massimo e di Sagramola Rinaldo per violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per aver il primo svolto attività di mediazione nel quadro del trasferimento dei calciatori Capucho e Leoni alla società Vicenza Calcio e per essersi il secondo, quale dirigente della società suddetta, avvalso dell'opera di mediazione del Briaschi. Come ben messo in evidenza dal primo giudice, gli atti processuali hanno consentito di ricostruire con sufficiente chiarezza le varie fasi dell'operazione ed in particolare i rapporti avuti dal Briaschi con il mediatore brasiliano Careca al fine di metterlo in contatto con il Vicenza tramite il Sagramola. Come s'è già detto, siffatto comportamento integra quell'attività di mediazione vietata dal citato articolo 4 comma 1 C.G.S. che, in particolare, fa divieto a tutti i soggetti dell'ordinamento federale (e quindi anche ai procuratori sportivi) di avvalersi di mediatori nello svolgimento di pratiche comunque attinenti al trasferimento o al tesseramento di calciatori.

La pur dotta e completa memoria della difesa del Briaschi pone, in effetti, dei sostanziali problemi relativi, da un lato, ai limiti dell'attività del procuratore sportivo e, dall'altro, alla competenza specifica della Commissione dei Procuratori Sportivi a giudicare dei comportamenti degli iscritti all'apposito elenco. Si tratta, purtroppo, di una materia ancora in fase di evoluzione anche, e soprattutto, in campo internazionale e non può non formularsi l'auspicio di una più che sollecita sistemazione di tutte le problematiche che ne derivano.

Allo stato, dovendosi necessariamente applicare la normativa vigente e rientrando, come s'è visto, la violazione ascritta al Briaschi ed al Sagramola fra le ipotesi di cui all'art. 4 C.G.S., deve applicarsi anche al primo - in accoglimento del ricorso del Procuratore Federale - la sanzione della inibizione non inferiore ad un anno, come previsto al n. 5 del succitato articolo.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Vicenza Calcio di Vicenza, dal Sig. Sagramola Rinaldo, dal Procuratore Federale, dal calciatore Capucho





Neves Jedais, dal calciatore Leoni André Augusto e dal sig. Briaschi Massimo, così decide:

- respinge gli appelli del Vicenza Calcio, del Sig. Sagramola Rinaldo, dei calciatori Capucho Neves Jedais e Leoni André Augusto e del Sig. Briaschi Massimo;
- accoglie l'appello del Procuratore Federale, rideterminando al 30.6.2002 la sanzione dell'interdizione inflitta al Sig. Briaschi Massimo;
- ordina incamerarsi le tasse versate dal Vicenza Calcio, dal Sig. Sagramola Rinaldo, dai calciatori Capucho Neves Jedais e Leoni André Augusto e dal Sig. Briaschi Massimo.

17 - APPELLO DELL'A.C. MILAN AVVERSO L'AMMENDA DI L. 1.000.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

18 - APPELLO DEL CALCIATORE DE JESUS SILVA NELSON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, su deferimento del Procuratore Federale, ha ritenuto il calciatore De Jesus Silva Nelson "Dida", tesserato per l' A.C. Milan, responsabile della violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S. (per uso di irregolare passaporto portoghese al fine di ottenere il tesseramento come "comunitario"), infliggendogli la sanzione della squalifica fino a tutto il 30 giugno 2002. Conseguentemente ha dichiarato il Milan oggettivamente responsabile ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S. comminandogli la sanzione dell'ammenda di L.1.000.000.000.

Avverso tale decisione ha proposto appello il Milan A.C. in proprio e nell'interesse del calciatore Nelson De Jesus Silva, chiedendo il proscioglimento da ogni contestazione o, in subordine, il riconoscimento di circostanze attenuanti con congrua riduzione delle sanzioni inflitte.

La difesa degli appellanti fa perno, in via preliminare, sulla decisione 5 maggio 2001 della Corte Federale della F.I.G.C. che avrebbe abrogato la norma che limitava il tesseramento dei calciatori extracomunitari, con effetto retroattivo, con ciò facendo venir meno, ex tunc, ogni profilo di illiceità sportiva. Conseguentemente sarebbe impossibile ipotizzare la fattispecie di comportamento sleale ed antisportivo di cui all'art.1 comma 1 C.G.S., nella fattispecie in esame, non essendo stato violato alcun precetto contenuto nelle carte federali.

Va osservato al riguardo che la Corte Federale, con la succitata decisione, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 40 comma 7 delle N.O.I.F., solo nella parte in cui prevede che soltanto tre dei calciatori tesserati come provenienti da paesi diversi dall'Unione Europea possano essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. Perfettamente in vigore, invece, è rimasto l'altro limite previsto dallo stesso art. 40 comma 7 relativo alla possibilità di tesserare non più di cinque calciatori "extracomunitari". Ne consegue, a parere di questa Commissione, che il comportamento del calciatore tendente ad ottenere il suo tesseramento con lo status di "comunitario", mediante l'uso di un passaporto falso o comunque irregolare, ben possa concretizzare la fattispecie di condotta sleale ed antisportiva prevista dall'art. 1 comma 1 C.G.S. come contestata al De Jesus Silva Nelson dal Procuratore Federale.





In ordine alla non autenticità del passaporto presentato alla F.I.G.C. allo scopo di ottenere il tesseramento come comunitario, la sia pur sintetica motivazione della Commissione Disciplinare va condivisa, in quanto trattasi di passaporto sottoposto a sequestro dall'Autorità giudiziaria perché del tutto identico ad altri (anch'essi sequestrati) che risultano apparentemente rilasciati da un tal "Ferreira" funzionario della Guardia Civil di Lisbona, la cui inesistenza è stata accertata in modo inequivoco.

Per quel che riguarda la consapevolezza da parte del calciatore "Dida" circa la non autenticità del documento, non si può non ritenere l'assoluta inattendibilità della tesi difensiva (sia pure validamente ed abilmente sostenuta) secondo la quale il deferito, venuto in possesso del documento in questione, non si sarebbe minimamente reso conto che lo stesso attestava falsamente circostanze non corrispondenti al vero, come quella del rilascio al calciatore di una carta di identità in data 14.1.2000 a Lisbona, circostanza del tutto incompatibile con l'attività professionale svolta in quel periodo dal calciatore stesso in Brasile.

Ritiene pertanto questa Commissione di dover pienamente confermare la decisione della Commissione Disciplinare sia per quel che riguarda la responsabilità diretta del calciatore che quella oggettiva della società d'appartenenza che consegue automaticamente e senza necessità di alcun elemento di colpa, ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S..

Le sanzioni inflitte appaiono congrue in considerazione della gravità del fatto e non vanno ridotte.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall'A.C. Milan di Milano e dal calciatore De Jesus Silva Nelson, li respinge ed ordina incamerarsi le tasse versate.

19 - APPELLO DELL'U.C. SAMPDORIA AVVERSO L'AMMENDA DI L. 1.500.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

20 - APPELLO DEL CALCIATORE MEKONGO ONDOA JEAN CHRISOSTOME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

21 - APPELLO DEL CALCIATORE JOB IYOCK THOMAS HERVÉ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

22 - APPELLO DEL CALCIATORE ZE FRANCIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2001, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, su deferimento del





Procuratore Federale, ha dichiarato i calciatori Mekongo Ondoa Jean Chrisostome, Job Iyock Thomas Hervé e Ze Francis della U.C. Sampdoria responsabili della violazione della norma di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. infliggendo a ciascuno la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001; ha dichiarato altresì la responsabilità oggettiva della società Sampdoria ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S. infliggendole la sanzione dell'ammenda di L. 1.500.000.000. Ha infine dichiarato non luogo a deliberare nei confronti del direttore generale Salvarezza Emiliano e prosciolto dagli addebiti il presidente della Sampdoria Mantovani Enrico nonché i dirigenti Arnuzzo Domenico e Ronca Pierlugi.

Avverso tale decisione hanno proposto appello sia singolarmente i calciatori Mekongo Ondoa Jean Chrisostome, Job Iyock Thomas Hervé e Ze Francis che la U.C. Sampdoria, tutti chiedendo il proscioglimento nel merito o, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni inflitte.

Va preliminarmente esaminata la questione, già posta dalla difesa dei calciatori in primo grado e ribadita in questa sede, degli effetti sul caso in esame della decisione della Corte Federale in data 5 maggio 2001 relativa alla illegittimità dell'art. 40 comma 7 delle N.O.I.F.. La tesi difensiva è, in sostanza, basata sull'affermazione che "l'intervenuta abrogazione della norma ha prodotto i suoi effetti retroattivamente, abolendo, attraverso l'eliminazione del divieto di tesseramento, il profilo di illiceità ex tunc".

La condotta degli inquisiti non sarebbe stata antiggiuridica, mancando un valido divieto dell'ordinamento sportivo; conseguentemente non potrebbe configurarsi alcuna violazione dell'art. 1, comma, 1 C.G.S. che, ponendo ai tesserati l'obbligo di condotta conforme ai principi sportivi della lealtà e probità, presupporrebbe pur sempre l'esistenza della violazione di un valido precetto.

Va innanzi tutto osservato, al riguardo, che la citata decisione della Corte Federale ha annullato la norma dell'art. 40 comma 7 N.O.I.F. solo nella parte in cui limita il numero dei calciatori extracomunitari utilizzabili dalle società in gare ufficiali, mentre non è stata annullata la previsione limitativa del tesseramento dei calciatori provenienti da federazione estere di paesi non aderenti all'Unione Europea. Non è stata quindi posta in essere alcuna "abolitio criminis" con riferimento alla violazione regolamentare contestata e resta pertanto ferma la censurabilità della condotta volta ad eludere l'applicazione di una norma relativa al limite dei tesseramenti, mediante atti fraudolenti quali l'utilizzo di passaporti e documenti falsificati.

Per quanto riguarda il merito del procedimento, deve ritenersi provato - senza ombra di dubbio - che i tre giovani calciatori camerunensi giunsero in Italia ed ottennero il tesseramento per la società Sampdoria, usufruendo di documenti di identificazione comunitari fra cui passaporti (uno portoghese e due belgi) chiaramente contraffatti in quanto contenenti dati anagrafici (residenza, cittadinanza) smentiti dagli stessi tesserati.

Tutto ciò risulta, come diffusamente esposto nella parte motiva dell'impugnata deliberazione, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni confessionarie dei tre giovani calciatori che, con dovizia di particolari, hanno spiegato come l'intera vicenda fu organizzata e diretta dal loro "manager" Jean Claude Pagal.

A tale riguardo la difesa ha sostenuto il difetto di imputabilità dei calciatori, in quanto minori di diciotto anni, non si sarebbero resi conto della illegittimità della condotta loro imposta dal Pagal del quale sarebbero stati in qualche modo succubi. La Commissione Disciplinare ha correttamente motivato il rigetto di tale tesi difensiva, affermando che i calciatori, pur avendo compreso la natura irregolare dei documenti posti a base del loro tesseramento, come chiaramente risulta dalle loro stesse dichiarazioni, ne hanno comunque usufruito per conseguire un interesse anche economicamente rilevante. La loro volontà,





pur in qualche modo condizionata dagli atteggiamenti del Pagal, ha sempre conservato un sufficiente livello di autonomia decisionale per cui sussiste, sebbene attenuata, la loro responsabilità in ordine alla violazione contestata.

La responsabilità oggettiva della Sampdoria deriva automaticamente da quella dei suoi tesserati, a mente dell'art. 6 comma 2 C.G.S. che, come è noto, prevede una forma di responsabilità senza possibilità di prova contraria liberatoria, a nulla rilevando se la società chiamata a rispondere dell'illecito del proprio tesserato, abbia o meno cooperato alla causazione dello stesso.

Per quel che riguarda la misura delle sanzioni inflitte, la decisione impugnata ha dettagliatamente motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di quantificarle in termini di particolare tenuità onde non può essere concessa alcuna ulteriore diminuzione.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'U.C. Sampdoria di Genova e dai calciatori Mekongo Ondoa Jean Chrisostome, Job Iyock Thomas Hervé e Ze Francis, li respinge ed ordina incamerarsi le relative tasse.

23 - APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO L'AMMENDA DI L. 2.000.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

24 - APPELLO DEL CALCIATORE RECOBA RIVERO ALVARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

25 - APPELLO DEL SIG. ORIALI GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

26 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. GHELFI RINALDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

27 - APPELLO DEL SIG. BALDINI FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.3.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001 - su deferimento del Procuratore Federale - ha inflitto al calciatore Recoba Rivero Alvaro, tesserato per la società F.C. Internazionale Milano, la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002 per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e, per concorso con il Recoba nella stessa violazione,





la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2002 al Direttore tecnico della Società Oriali Gabriele e la sanzione dell'inibizione fino al 31.3.2002 al Sig. Baldini Franco, tesserato per la società A.S. Roma.

Per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S., ha inflitto l'ammenda di L. 2.000.000.000 alla società F.C. Internazionale Milano. Ha invece prosciolto dallo stesso addebito di concorso nella violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. l'Amministratore delegato Ghelfi Rinaldo.

Avverso tale decisione hanno ritualmente proposto appello:

il calciatore Recoba Rivero Alvaro, il direttore tecnico Oriali Gabriele, il signor Baldini Franco e il F.C. Internazionale Milano che hanno tutti richiesto il proscioglimento nel merito o, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni loro rispettivamente inflitte;

il Procuratore Federale avverso il proscioglimento del dirigente Ghelfi per il quale ha avanzato richiesta di inibizione fino al 30.6.2002, previa dichiarazione di responsabilità a titolo di concorso nella violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. come ascritta al Recoba.

La difesa degli appellanti ha riproposto in questa sede la questione relativa alle conseguenze della decisione 5 maggio 2001 della Corte Federale che, dichiarando illegittima ed annullando con effetto immediato la norma di cui all'art. 40 n. 7 N.O.I.F. nella parte in cui limitava a tre il numero dei calciatori utilizzabili in ogni singola gara ufficiale, avrebbe fatto venir meno l'antigiuridicità della condotta addebitata agli incolpati. La Commissione Disciplinare ha correttamente ritenuto priva di fondamento tale tesi difensiva.

Invero, oggetto del deferimento non è la violazione del citato art. 40 n. 7 N.O.I.F., bensì quella dell'art. 1 comma 1 C.G.S. che, come è noto, pone a tutti i soggetti l'osservanza delle norme federali, l'obbligo di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, probità e correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. La violazione dell'art. 40 N.O.I.F., pertanto, può essere presa in considerazione solo quale movente della condotta sleale tenuta dagli incolpati, ma non può costituire, come esattamente puntualizzato nell'impugnata delibera, un elemento integrante di tale condotta. D'altra parte non occorre ricorrere a dotte elucubrazioni giuridiche per rendersi conto che il servirsi di mezzi fraudolenti (quale appunto è senz'altro l'uso di passaporto falso) per ottenere uno "status" diverso da quello al quale si ha diritto (calciatore comunitario anziché extracomunitario) concretizza senza alcun dubbio l'ipotesi di comportamento sleale ed antisportivo, vietato, come s'è detto, dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto più che la citata decisione 5.5.2001 della Corte Federale non ha affatto annullato la parte dell'art. 40 n. 7 N.O.I.F. che pone il limite di cinque calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'Unione Europea per i quali le società di Serie A possono ottenere il tesseramento.

Essendo tale norma tuttora vigente ed essendo quindi evidente l'interesse, sia per il calciatore che per la società, ad un tesseramento come "comunitario", ogni altra discussione relativa alla correttezza della contestazione appare ultronea.

Sul punto della falsità del passaporto "italiano" utilizzato al suddetto fine e della consapevolezza del Recoba e dei dirigenti dell'Internazionale di tale falsità, la decisione di primo grado appare esauriente e del tutto convincente, onde merita conferma.

Recoba, in effetti, come risulta dagli atti dell'indagine ed anche dalle sue dichiarazioni, non aveva alcun titolo al rilascio di un passaporto italiano, per inesistenza assoluta dei presupposti per ottenere la cittadinanza italiana. Come lui stesso ha chiarito, le notizie raccolte in famiglia si riferivano ad ipotetici "antenati delle Isole Canarie", per cui, eventualmente, avrebbe potuto - una volta rintracciati tali antenati - aspirare ad una cittadinanza spagnola. Il passaporto apparentemente rilasciato dalla Questura di Roma nel set-





tembre 1999 e consegnato a Recoba dall'Oriani, conteneva poi delle "anomalie" (data di emissione anteriore di un anno rispetto al momento della consegna all'interessato; indicazione di una residenza a Roma del tutto fantomatica; fotografia della quale lo stesso Recoba non aveva alcun ricordo) che, come ben esposto nell'impugnata delibera, non potevano passare inosservate e non far sorgere nel Recoba il dubbio sulla sua autenticità. Né possono avere peso contrario determinante le circostanze su cui la difesa ha basato la richiesta di proscioglimento, quali la giovane età del soggetto ed il reiterato uso che egli aveva fatto del documento senza che le autorità di volta in volta interessate avessero mai nulla obiettato.

Al contrario può dirsi che Recoba è tutt'altro che sprovveduto; professionista già da diversi anni, ha dato prova di saper curare fin troppo bene i propri interessi.

Così come va confermato, per quanto fin qui detto, l'affermazione di responsabilità del Recoba, altrettanto va fatto per Gabriele Oriani. Risulta dagli atti, infatti, che fu lui ad interessarsi fin dall'inizio della questione relativa alla nazionalità del calciatore, avendone avuto mandato dalla società Internazionale Milano interessata a far acquisire al Recoba lo "status" di comunitario.

Fu Oriani a contattare il Baldini e poi, suo tramite, quel tal Krausz (da lui peraltro già conosciuto) che ebbe infine a "fornirgli" il passaporto italiano. Fu proprio Oriani ad avere per primo la possibilità di esaminare detto documento e di far notare al Krausz la circostanza della data di emissione non corrispondente al momento della consegna. Le dichiarazioni rese spontaneamente da quest'ultimo, del tutto attendibili data la sua estraneità, mettono in evidenza come non potesse sfuggire all'esperto dirigente dell'Inter la provenienza "non genuina" del passaporto. Gli altri elementi indicati nella impugnata delibera (primo fra tutti il versamento di 80.000 dollari quale compenso per l'ottenimento del passaporto) eliminano ogni residuo dubbio sulla piena partecipazione dell'Oriani al compimento dell'illecito.

Dall'accertata responsabilità dei propri tesserati deriva quella oggettiva dell'F.C. Internazionale Milano, ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S., e nessuna valenza possono avere le affermazioni di estraneità e buona fede sostenute nell'atto di appello. Come più volte è stato affermato e come anche esattamente detto nell'impugnata delibera, la suddetta norma contempla una forma di responsabilità per illecito altrui, senza possibilità di prova liberatoria, a nulla rilevando che la società chiamata a rispondere dell'illecito del proprio tesserato abbia o meno cooperato alla causazione dello stesso.

Merita, al contrario, accoglimento, a parere di questa Commissione, l'appello proposto dal Sig. Franco Baldini. Gli elementi di prova posti a base dell'affermazione di colpevolezza dalla Commissione Disciplinare, infatti, non consentono di ritenere che l'incolpato abbia avuto un ruolo determinante nella vicenda del passaporto del calciatore Recoba. In effetti egli si limitò ad indicare all'Oriani, che gli aveva chiesto se conoscesse qualcuno esperto in materia di nazionalità e passaporti, quel tal Sig. Krausz che poi portò avanti la "pratica" del tutto indipendentemente dalla collaborazione del Baldini stesso. Successivamente quest'ultimo si limitò a fare, più che altro, da tramite fra il Krausz e la Società Internazionale Milano (e, per essa, l'Oriani e Rinaldo Ghelfi) ma ciò non basta sicuramente a far ritenere sufficientemente provato il suo concorso, volontario e consapevole, nell'ottenimento di un passaporto irregolare. Il Baldini, pertanto, deve essere prosciolto dall'incolpazione ascrittagli e conseguentemente ogni altra questione riproposta in questa sede (che peraltro non potrebbe essere accolta per gli stessi motivi esposti dalla Commissione Disciplinare) rimane assorbita ed ultronea.

Va infine rigettato l'appello proposto dal Procuratore Federale in ordine al proscioglimento del dr. Rinaldo Ghelfi, amministratore delegato della società F.C. Internazionale





Milano. Questa Commissione d'Appello Federale, infatti, condivide pienamente quanto detto nella delibera di primo grado circa la mancanza di elementi probatori dai quali possa farsi risalire al Ghelfi - in modo certo ed univoco - l'adozione di decisioni in merito all'ottenimento di passaporto comunitario per Recoba. Gli argomenti sui quali si basa l'appello del Procuratore Federale sono gli stessi già svolti in primo grado e oggetto di attenta disamina da parte della Commissione Disciplinare. Le sanzioni comminate da quest'ultima appaiono congrue in relazione alla gravità dei fatti e non si ritiene di poter accogliere le subordinate richieste di riduzione.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal F.C. Internazionale Milano di Milano, dal calciatore Recoba Rivero Alvaro, dai Sigg.ri Oriali Gabriele e Baldini Franco e dal Procuratore Federale, così decide:

- respinge gli appelli del F.C. Internazionale Milano, del calciatore Recoba Rivero Alvaro, del Procuratore Federale e del Sig. Oriali Gabriele;
- in accoglimento dell'appello del Sig. Baldini Franco, annulla l'impugnata delibera, prosciogliendo il deferito;
- ordina incamerarsi le tasse versate dal F.C. Internazionale, dal calciatore Recoba Rivero Alvaro e dal Sig. Oriali Gabriele;
- ordina restituirsi la tassa versata dal Sig. Baldini Franco.

28 - APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO L'AMMENDA DI L. 1.500.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

29 - APPELLO DEL CALCIATORE BARTELT GUSTAVO JAVIER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - su deferimento del Procuratore Federale - ha inflitto ai calciatori Pereira Fabio Junior e Bartelt Gustavo Javier la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002 per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. ed alla A.S. Roma la sanzione dell'ammenda di L. 1.500.000.000 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S..

Avverso tale decisione hanno proposto appello:

Bartelt Gustavo Javier che ha preliminarmente eccepito la violazione a suo danno del diritto di contraddittorio e difesa per omessa comunicazione del deferimento da parte del Procuratore Federale, chiedendo di conseguenza la dichiarazione di nullità del procedimento di primo grado e dell'irrogata sanzione e, in subordine, una congrua riduzione della stessa;

L'A.S. Roma che ha chiesto il proscioglimento nel merito per insussistenza della prova circa la falsità del passaporto del Pereira e per insussistenza della responsabilità oggettiva; in subordine, congrua diminuzione della sanzione pecuniaria inflittale.

Questa Commissione d'Appello Federale ritiene di dover accogliere il ricorso del calciatore Bartelt per quel che riguarda l'eccezione di omessa o irregolare notifica della contestazione e dell'atto di deferimento. Va osservato, infatti, che il ricorrente, se pur ancora





sotto contratto con l'A.S. Roma, non era tesserato per detta società all'epoca del deferimento e quindi gli atti processuali non potevano essergli notificati presso la sede dell'A.S. Roma. D'altra parte risulta che, nel corso dell'audizione del 29.3.2001 da parte dell'Ufficio Indagini, il Bartelt ebbe a dichiarare il suo domicilio in Madrid dove giocava per il club Rayo Vallecano presso il quale il Procuratore Federale comunicò poi il deferimento benché tardivamente.

Come sostenuto dalla difesa, l'incertezza sull'esito della notifica, tenuto anche conto della delicatezza e gravità della contestazione, avrebbe dovuto comunque consigliare la sua ripetizione presso la società di nuova appartenenza.

Va dichiarata pertanto la nullità dell'atto di contestazione e di tutti gli atti successivi (ivi compresa la irrogata sanzione) e la rimessione del procedimento alla Commissione Disciplinare per un nuovo giudizio.

Tale soluzione, naturalmente, esime questa Commissione dall'esame di ogni altra questione attinente il merito del giudizio.

Per quanto attiene al ricorso dell'A.S. Roma in ordine alla affermata responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S. nella violazione ascritta al proprio tesserato Pereira Fabio Junior, deve condividersi il giudizio ampiamente motivato del Giudice di primo grado, circa la accertata falsità del passaporto portoghese, apparentemente rilasciato al calciatore in data 30.7.1999, allegato alla richiesta di variazione dello status dello stesso - da extracomunitario a comunitario - inoltrata all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Dalla relazione dell'Ufficio Indagini risulta che i fortissimi dubbi di non genuinità del documento erano basati sul fatto che la copia fotostatica consegnata alla Federazione appariva in tutto simile, in particolare per quanto atteneva alla firma del funzionario della Guardia Civil de Lisbona, a quella di altri documenti per i quali la magistratura ordinaria aveva già accertato essere stati rilasciati da un tal "Ferreira", funzionario del tutto sconosciuto alle autorità portoghesi. La richiesta di informazioni avanzata dallo stesso Ufficio Indagini alla società (e per essa al direttore generale Lucchesi) è rimasta senza il minimo risultato in quanto non è stata fornita alcuna indicazione circa la provenienza del passaporto. Le ulteriori argomentazioni svolte al riguardo dalla Commissione Disciplinare nella impugnata decisione vanno integralmente condivise, così come l'irrelevanza - ai fini della decisione di colpevolezza per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. - della decisione della Corte Federale che ha annullato la norma di cui all'art. 40 comma 7 N.O.I.F. per la sola parte in cui limita il numero dei calciatori extracomunitari utilizzabili in gare ufficiali. Esattamente è stato sostenuto che la modifica così apportata al regolamento non comporta affatto una sorta di sopravvenuta irrilevanza disciplinare del fatto oggetto di incolpazione.

Il dovere di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, probità e rettitudine, posto dall'art. 1 comma 1 C.G.S., in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale, risulta sicuramente violato dai comportamenti fraudolenti posti in essere al fine di eludere l'applicazione di norme in vigore all'epoca del fatto.

Accertata la responsabilità del calciatore Fabio Junior ne deriva automaticamente anche quella oggettiva dell'A.S. Roma per la quale era tesserato, a norma dell'art. 6 comma 2 C.G.S. che, com'è noto, stabilisce che le società sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati, agli effetti disciplinari. Tale responsabilità oggettiva si configura come obbligo di rispondere per un fatto commesso esclusivamente da altri, senza che alla società responsabile possa essere mosso alcun addebito diretto; opera, cioè, al di fuori di ogni tipo di dolo o di colpa e si identifica nel trasferimento automatico sull'ente sociale della responsabilità soggettiva degli agenti individuali.





Quanto sostenuto nella memoria difensiva dell'A.S. Roma non può avere alcun valore pratico, anche se in qualche modo si può condividere l'auspicio di una evoluzione dell'ordinamento nel senso di consentire alla società oggettivamente responsabile una qualche difesa atta a dimostrare la propria assoluta estraneità.

La sanzione pecuniaria appare congrua in relazione alla gravità del fatto e va quindi confermata.

Per questi motivi, la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Roma di Roma e dal calciatore Bartelt Gustavo Javier, così decide:

- respinge l'appello dell'A.S. Roma;
- in accoglimento dell'appello del calciatore Bartelt Gustavo Javier, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 27 n. 2 C.G.S., per nullità dell'atto di contestazione e successivi, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo giudizio;
- ordina incamerarsi la tassa versata dall'A.S. Roma;
- ordina restituirsi la tassa versata dal calciatore Bartelt Gustavo Javier.

30 - APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALL'UDINESE CALCIO, A SUOI TESSERATI E A SUOI CALCIATORI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

31 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALL'UDINESE CALCIO, A SUOI TESSERATI E A SUOI CALCIATORI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

La S.S.C. Napoli Spa in persona del presidente Giorgio Corbelli e la Reggina Calcio Spa in persona del presidente Pasquale Foti, hanno, con separati atti, proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001, emessa nei confronti dei calciatori Dos Santos Warley Silva, Valentim Do Carmo Alberto, Amaral De Castro Jorge Henrique, Da Silva Marcado Alejandro, nonché dei dirigenti Marino Pierpaolo e Marcatti Sigfrido, del presidente Pozzo Gino e della società Udinese, tutti deferiti dal Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 ed art. 6 comma 2 (per quel che riguarda le società) C.G.S..

Le società reclamanti, sulla base di analoghe argomentazioni, hanno chiesto la modifica della suindicata decisione e, in particolare il Calcio Napoli, che venga dichiarato che i fatti di cui ai deferimenti costituiscono violazione dell'art. 2 C.G.S. e non mera violazione dell'art. 1 C.G.S. e che, in conseguenza, vengano rimessi gli atti alla Procura Federale per nuovo deferimento in tali termini, autorizzando l'intervento della stessa Calcio Napoli quale terza interessata, ai sensi degli artt. 30 n.7 e 31 C.G.S.. In via autonoma, o comunque subordinata, che sia dichiarato che le sanzioni applicabili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 nn. 4 o 5 ed 8 C.G.S. sono quelle della perdita di ogni singola gara (con illecito utilizzo di extracomunitari non tesserabili per violazione dell'allora vigente art. 40 n. 7 N.O.I.F.) per 0-2.





La Reggina, che venga irrogata alla società Udinese per responsabilità oggettiva, la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica ovvero in altra misura che sarà ritenuta congrua da scontare nel campionato appena concluso; in via subordinata che sia contestato l'illecito sportivo e le sanzioni previste per la suddetta violazione.

Senza scendere nel particolare esame dei motivi addotti, questa Commissione ritiene inammissibili i ricorsi suddetti, in quanto proposti fuori dei casi previsti dall'art. 23 C.G.S. che, dopo aver stabilito che sono legittimati a proporre reclamo le società che abbiano interesse diretto al reclamo stesso, precisa, al n. 2 che, per i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi abbiano partecipato. Precisa inoltre, al n. 3, che "nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica".

L'invocato art. 30 n. 7 C.G.S. ribadisce anche che legittimati a rivolgere istanza alla Commissione Disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento sono solo i portatori di interessi indiretti ai sensi dell'art. 23 comma 3.

Ciò posto e poiché il caso in esame non riguarda un illecito sportivo, bensì solo la violazione del dovere di lealtà e probità in ogni rapporto di natura agonista, economica e sociale, i ricorsi delle società Napoli e Reggina non possono essere ammessi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibili, in quanto proposti al di fuori delle ipotesi degli artt. 23, 27 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva, gli appelli come sopra proposti dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria e dispone incamerarsi le relative tasse.

